



# Comune di Cesana Torinese



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 183 DEL 30/07/2025

Area **SERVIZI MANUTENTIVI** n. 76/2025

Oggetto: **DETERMINA CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE LA MANUTENZIONE INVERNALE PER LO SGOMBERO NEVE ED ANTIGELO RELATIVAMENTE AL LOTTO 2 BOUSSON, THURES E CHAMPLAS SEGUIN – STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027**

L’anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese **luglio**, nella sede municipale, il Responsabile del servizio **Albis Serena**, nell’esercizio delle proprie funzioni;

**Visto** il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

**Visto** il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici n. 01 del 29.01.2024 ad oggetto “Nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative fino al 31.07.2025”;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

**Ricordato** che con Determina del Responsabile dell’Area Manutentiva, Patrimonio, Energia e Ambiente n. 354 del 31/10/2023, veniva affidato alla ditta M.B. srl (P.I.: 05305230012) con sede legale in Torino C.so Vittorio Emanuele II n. 90, il servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo su strade, piazze, passaggi pedonali, per le stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025 riguardante il Lotto Unico Bousson, Thures e Champlas Seguin;

**Evidenziato** che con Ordinanza contingibile e urgente n. 62 del 30.11.2024 è stata sospesa la viabilità sul tratto di strada in oggetto alla luce della formazione di ghiaccio, causate dall’alternarsi delle prime nevicate, con successive piogge e ribassi delle temperature;

**Richiamata** la comunicazione pervenuta dalla ditta M.B. srl registrata agli atti in data 18/12/2024 prot. n° 11936, con la quale vengono comunicate situazioni di forte criticità

nell'eseguire in sicurezza il servizio di sgombero neve e insabbiatura della strada Thures-Champ Quartier, e pertanto la ditta rinuncia al tratto in questione;

**Considerato** che alla luce della comunicazione della ditta M.B. srl, e visto il protrarsi delle condizioni che hanno portato alla chiusura della strada, è risultato necessario emanare una ulteriore Ordinanza n. 66 del 31/12/2024 per la chiusura al transito, in ambo i sensi di marcia, di tutti i veicoli motorizzati e non motorizzati sulla strada che collega Thures a Champ Quartier e alle frazioni successive;

**Dato atto** che l'Area competente provvederà a decurtare dall'appalto in corso, le somme necessarie a svolgere il servizio sul tratto in questione;

**Considerato** che alla luce di quanto sopra esposto, si è provveduto da interpellare le ditte presenti sul territorio con nota prot. n° 1082 del 31/01/2025 al fine di richiedere che venisse eseguito il servizio immediatamente fino a fine stagione invernale, e nello specifico, alle ditte Ferraris srl, Impresa Tisserand srl e Fratelli Tisserand snc;

**Rilevato** che tutte le ditte hanno espresso il loro diniego in merito alla proposta di cui sopra (prot. n° 1153 del 03/02/2025, n° 1154 del 03/02/2025 e n° 1168 del 03/02/2025);

**Ritenuto** pertanto di richiedere all'Azienda Agricola di Bernard Sergio, con nota prot. n° 1499 del 13/02/2025, considerate le numerose segnalazioni pervenute dallo stesso;

**Vista** la risposta registrata agli atti in data 14/02/2025 prot. n° 1595, con la quale il Sig. Bernard Sergio titolare dell'omonima azienda agricola comunica che non è in grado di effettuare il servizio;

**Considerato** inoltre che non si è trovato nessun operatore economico in grado di svolgere il servizio;

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 27/02/2025 con la quale sono stati dettati indirizzi in merito a valere del Responsabile dell'Area Manutentiva, Patrimonio, Energia e Ambiente, di presa d'atto della comunicazione della ditta M.B. srl prot. n° 11936 del 18/12/2024, di rinuncia del servizio di sgombero neve e insabbiatura del tratto di strada che conduce da Frazione Thures a Champ Quartier;

**Ritenuto** pertanto alla luce di quanto sopra esposto di non avvalersi della possibilità dell'opzione di proroga prevista dall'art. 5 del Contratto, per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027;

**Valutata** la necessità da parte di questa Amministrazione di verificare la possibilità di intervenire con un'altra ditta la fine di garantire il servizio anche sul tratto Thures Champ Quartier;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere all'affidamento del servizio di sgombero neve per il Lotto 2 riguardante Bousson, Thures e Champlas Seguin per anni due (stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027), più eventualmente ulteriori due anni;

**Rilevato** che risulta necessario disporre in merito al servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo per le prossime stagioni invernali;

**Ricordato** che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 24/08/2023 era stato impostato il servizio suddiviso in n. 4 lotti funzionali e precisamente:

LOTTO 1: Fenils, Pra Claud e Mollieres;

LOTTO 2: Bousson, Thures e Champlas Seguin;

LOTTO 3: Cesana Capoluogo;

LOTTO 4: San Sicario.

**Considerato** che sono state compiute diverse valutazioni ed approfondimenti pervenendo alla formulazione delle seguenti modalità:

prevedendo l'utilizzo di macchine operatrici di dimensioni ridotte e con pesi contenuti per i centri storici in ragione delle vie strette e del manto superficiale in pietre tipico di montagna;

prevedendo operatori manuali per consentire una rimozione, più tempestiva, della neve e garantire condizioni di sicurezza per l'utilizzo dei contenitori di raccolta dei rifiuti e per i passaggi pedonali come ad es. le scale;

garantendo la pulizia della graniglia sparsa per evitare situazioni di disagio agli abitanti per la formazione di polvere al transito di autoveicoli;

prevedendo l'installazione di rilevatori satellitari per un maggior controllo del servizio: efficienza, tempestività, individuazione dei passaggi e interventi;

durata del servizio per anni due (stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027), più eventualmente ulteriori due anni. Per annualità si intende il periodo continuativo compreso dal 15 ottobre dell'anno in corso al 15 maggio dell'anno seguente.

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 14/07/2025 di indirizzo, a valere per il Responsabile dell'area servizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia in merito all'affidamento del servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo su strade, piazze, trasporto neve e spazzamento con raccolta della graniglia per il Lotto 2 riguardante Bousson, Thures e Champlas Seguin per le prossime due stagioni invernali (oltre ad eventuali altre due stagioni invernali) alle condizioni esplicitate nel capitolato tecnico prestazionale;

**Ritenuto** di dover provvedere all'appalto del servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo per il Lotto 2 riguardante Bousson, Thures e Champlas Seguin

**Visto** l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*. La Determinazione a contrattare è perciò un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico dal momento che contiene gli elementi sostanziali e formali della procedura contrattuale.

**Visto** l'art. 14 *"Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti"* del D. Lgs. 36/2023;

**Visto** l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire. Sul punto, giova precisare che il fine ultimo dell'opera in oggetto è: effettuare la manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo relativo al Lotto 2: Bousson, Champlas Seguin Thures;

- b) l'oggetto del contratto. Sul punto, giova precisare che l'oggetto dello stipulando contratto di appalto è costituito dalla esecuzione del servizio;
- c) il valore economico. Sul punto, giova precisare che l'importo del servizio di cui trattasi è meglio precisato nel dispositivo del presente provvedimento;
- d) la forma del contratto. Sul punto, giova precisare che la forma dello stipulando contratto di appalto è la forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale;
- e) le clausole ritenute essenziali. Sul punto, giova precisare che il contenuto dello stipulando contratto, oltre a quanto indicato nel presente provvedimento, è desumibile dal capitolato speciale d'appalto allegato e approvato alla presente unitamente alle planimetrie in cui sono indicate le aree interessate dal servizio;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. Sul punto, giova precisare che, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, il criterio di selezione prescelto per l'individuazione dell'operatore economico esecutore dell'appalto di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, è quello della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- g) si richiama l'art. 8 del capitolato speciale d'appalto (Norme di misurazione – Penalità)

**Richiamato** l'articolo 108 del d.lgs 36/2023, e in particolare il suo comma 3, che elenca le circostanze al verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso, invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Constatato** che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall'articolo 108, comma 3, in quanto si tratta di servizio o fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato: nel caso di specie, infatti, la prestazione richiesta presenta:

- caratteristiche standardizzate, in quanto per l'espletamento del servizio non occorre un'attrezzatura particolare che necessita una progettazione specifica e il mercato offre attrezzatura con caratteristiche assimilabili tra loro: benne, vomeri, spandisale, macchina operatrice, spazzolatrice;
- le condizioni sono stabilite dal mercato, poiché la prestazione per lo svolgimento del servizio risultano chiaramente definite, riconducibili ad un costo unitario preciso, come il costo orario, comprendente la compensazione di tutta l'attività posta in essere: costo orario per la manodopera (autisti, operatori manuali), costi di noleggio acquisto della attrezzatura e delle macchine operatrici;
- l'inesistenza di specifiche tecniche speciali;

**Richiamato** l'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 "Suddivisione in lotti";

**Considerato** che la suddivisione in lotti funzionali:

- assicura funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dallo svolgimento del servizio nei vari lotti in ragione delle caratteristiche del territorio;
- consente la massima partecipazione al bando da parte di Ditte e a tutela della concorrenza par condicio e non discriminazione;
- garantisce maggior tempestività, efficienza ed economicità del servizio;

**Ritenuto** pertanto opportuno avvalersi di procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo, disponendo l'assegnazione dei lavori, da realizzarsi a corpo, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. n. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo del servizio, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, senza fissare alcun limite di ribasso e con esclusione di offerte in aumento;

**Considerato** che il valore del contratto ammonta a € 63.000 oltre IVA, per ogni stagione invernale, diminuito del ribasso d'asta e aumentato degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 800,00;

**Dato atto** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2013 veniva istituita ai sensi dell'art. 33 del D, Lgs. 163/2006 e s.m.i la Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza tra i Comuni di Cesana T.se, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, con individuazione del Comune di Sauze quale ente capofila;

**Dato atto** che alla Centrale Unica di Committenza sono demandati tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, compreso il rogito del contratto ad eccezione della gestione della successiva fase di esecuzione che rimangono di competenza dell'areaservizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia;

**Rilevato** che per il servizio in oggetto è prevista la copertura finanziaria sul capitolo cap. 11271/1 - denominato: "APPALTO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE";

**Visto** il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Richiamato** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e Servizi;

**Visto** il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante sostanziale:

- **Di richiamare** l'allegato Capitolato Tecnico prestazionale e le relative planimetrie per il servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo sul territorio del Comune di Cesana T.se Lotto 2 Bousson Thures e Champlas Seguin, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 54 del 14/07/2025;
- **Di disporre** l'assegnazione servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo per il Lotto 2 riguardante Bousson, Thures e Champlas Seguin mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. n. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo del servizio, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, senza fissare alcun limite di ribasso e con esclusione di offerte in aumento e stabilendo che ogni Ditta può presentare offerta per tutti i lotti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023;
- **Di trasmettere** la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea di cui alla deliberazione di C.C. n. 11 del 26.04.2013 in ottemperanza all'art. 62 del D. Lgs n. 36/2023 per gli adempimenti conseguenti;
- **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
- **Di attestare** inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009

convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

- **Di dare atto** che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

Albis Serena